



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot exDSA - DEC - 2009 - 0001885 del 14/12/2009

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, ed in particolare l'articolo 7, comma 3 e comma 5;

VISTO in particolare l'art. 10, comma 1, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, che così dispone: "il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo della autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono, a tal fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005";

VISTO in particolare l'art. 8, comma 2, del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. lgs 16 gennaio 2008, n.4, che così dispone: "Nel caso di progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadono nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90";





VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE e conseguentemente ricodificata dalla direttiva 2008/01/CE;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, così come modificato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successivi, e in particolare l’articolo 3, comma 1, l’articolo 5, comma 14, l’articolo 17, comma 2 e l’articolo 18, comma 9;

VISTO l’art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente “Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale per il recupero di potenza di energia





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro della salute, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008;

VISTO il decreto del presidente della repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante “regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.” e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. gab/dec/153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della commissione istruttoria AIA - IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 209, del 14 luglio 2008, di modifica della composizione del nucleo di coordinamento della commissione istruttoria AIA - IPPC;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 18.12.2008, dalla Società Edison S.P.A. ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come corretto ed integrato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 relativa alla al progetto di





Centrale termoelettrica alimentata a gas naturale, di potenza elettrica di circa 850 MW, localizzata in Comune di Presenzano (CE) e relative opere connesse;

VISTO che la Società Proponente ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, mediante annuncio sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Mattino" in data a 18.12.2008;

PRESO ATTO che in data 10.06.2009 la Società Edison S.p.A. ha trasmesso integrazioni volontarie dello studio d'impatto ambientale comprensive di ottimizzazioni progettuali non sostanziali che hanno comportato un ridimensionamento della potenza elettrica da 850 a 810 MW;

PRESO ATTO che il progetto proposto dalla Società Edison S.P.A, a seguito delle ottimizzazioni trasmesse in data 10.06.2009, consiste nella realizzazione di una centrale termoelettrica costituita da due moduli a ciclo combinato della potenzialità nominale complessiva di circa 810 MWe, costituito da due turbine a gas della potenzialità di circa 280 MW, due caldaie a recupero, a circolazione naturale, una turbina a vapore, della potenza di circa 270 MW e un sistema di raffreddamento costituito da un condensatore ad aria;

VISTA la documentazione trasmessa con l'istanza e tutte le integrazioni ed i chiarimenti forniti dalla Società Proponente nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni e pareri da parte di cittadini Enti ed Amministrazioni pubbliche interessati espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n.152/2006 così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che sono stati considerati in sede di istruttoria tecnica ed al fine dell'emanazione del presente provvedimento:

- nota del Comune di Sesto Campano (IS) del 13/02/2009 acquisita con prot.n.DSA-2009-4865 in data 27/02/2009 - deliberazione n. 14 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 11/02/2009





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- nota del Comune di Galluccio (CE) del 12/02/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-4952 in data 02/03/2009 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 12. 02. 2009
- nota della Città di Mignano Monte Lungo (CE) del 13/02/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-5049 in data 02/03/2009 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 13/02/2009
- nota della Comunità Montana "Monte S. Croce" del 13/02/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-5057 in data 03/03/2009 - Delibera di Giunta Esecutiva n. 9 del 13/02/2009
- nota del Comune di Rocca D'Evandro (CE) del 16/02/2009, acquisita con prot.n.DSA 2009-5134 in data 03/03/2009 - Delibera di Giunta Municipale n 20 adottata nella seduta del 12/02/2009;
- nota del Comune di Conca della Campania (CE) del 16/02/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-5174 in data 03/03/2009 - Deliberazione della Giunta Comunale N.11 del 16-02-2009;
- nota del Comune di Pratella (CE) del 17/02/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-5320 in data 05/03/2009 - Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 11/02/2009;
- nota del Comune di Roccamonfina (CE) del 16/02/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-5326 in data 05/03/2009 - Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 16/02/2009;
- nota del Comune di Presenzano (CE) del 16/02/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-5380 in data 05/03/2009 con la quale vengono trasmesse osservazioni relative a presunti "vizi procedurali";
- nota del Comune di S. Pietro Infine (CE) del 25/02/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-5916 in data 10/03/2009 - Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 14/02/2009;
- nota della Provincia di Isernia del 04/03/2009. acquisita con prot.n.DSA-2009-6588 in data 17/03/2009 - delibera di Giunta Provinciale n. 19 del 17/02/200;





- nota del Comune di Caianello (CE) del 06/03/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-6972 in data 19/03/2009 - Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2009;
- nota della Comunità Montana Monte S. Croce" del 09/03/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-7176 in data 23/03/2009;
- nota del Comune di Teano (CE) del 13/03/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-7372 in data 24/03/2009 - Delibera di Giunta Comunale n. 60/2009;
- nota del Comune di Venafro (IS) del 13/03/2009, acquisita con prot.n.DSA-2009-7562 in data 25/03/2009 - Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19/02/2009;
- nota dell'ARPA Molise - Dipartimento Provinciale di Isernia del 06/02/2009 acquisita con prot.n.DSA-2009-5061 in data 03/03/2009 con la quale vengono trasmesse osservazioni relative alle componenti atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo;
- nota dell'ARPA Molise del 19/02/2009 - Direzione tecnico-scientifica area prevenzione e rischio tecnologico acquisita con prot.n.DSA-2009-5268 in data 04/03/2009;
- nota dell'ARPA Molise - Dipartimento Provinciale di Isernia del 18/02/2009 acquisita con prot.n.DSA-2009-5308 in data 05/03/2009 con la quale vengono trasmesse osservazioni relative alle componenti rumore e campi elettromagnetici;
- nota dello Studio Legale Pinto e Associati del 07/05/2009 acquisita con prot.n.CTVA-2009-1767 in data 12/05/2009 con la quale vengono richieste delucidazioni in merito al rapporto tra la Centrale di Presenzano - termoelettrica da 810 MWe alimentata a gas naturale e la Centrale da 400 MWe presentata dalla Società Ecofuture S.r.l.;

PRESO ATTO che:

- il progetto proposto dalla Società Edison S.p.A. della centrale termoelettrica della potenza pari a 810 MWe di Presenzano insiste su un'area già prescelta dalla Società ECOFUTURE S.r.l. (totalmente controllata da Edison S.p.A.),



ps



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

per la localizzazione della centrale termoelettrica con potenza pari a 400 MWe;

- che la Società ECOFUTURE S.r.l., nel corso del 2004 ha avviato un procedimento autorizzativo ai sensi della Legge n. 55/2002, ottenendo in data 29/09/2008, il Decreto DSA-DEC-2008-0000967 di Compatibilità Ambientale, favorevole con prescrizioni;
- la Società Ecofuture s.r.l, con nota del 09/04/2009, ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico che venisse *“disposta la sospensione del procedimento autorizzativo per il progetto di centrale della potenza pari a 400 MW fino al rilascio alla società Edison S.p.A. dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica de potenza pari a 810 MWe, da realizzarsi nel Comune di Presenzano. Successivamente al decorso dell'ultimo dei termini di legge per eventuali impugnazioni (sessanta giorni con ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale o centoventi giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) del summenzionato titolo autorizzativo per l'impianto di potenza pari a 810 MW la Scrivente ECOFUTURE S.R.L. presenterà la formale rinuncia al Decreto prot. DSA DEC-2008-0000967, rilasciato per l'impianto da 400 MWe di cui all'oggetto, nonché al procedimento autorizzativo avviato presso le competenti Amministrazioni”*;

PRESO ATTO che:

- la Regione Campania con nota n. 2009.0239127 del 19.03.2009 ha comunicato che *“la pratica resta sospesa”* in attesa delle determinazioni della Società Edison S.p.A. in merito al progetto di centrale da 400 MWe, già oggetto di pronuncia positiva di compatibilità ambientale, insistente sulla stessa area del progetto proposto con istanza in data 18.12.2008;
- al momento della predisposizione del presente provvedimento non risulta pervenuto parere da parte della detta Regione;

PRESO ATTO CHE per le zone speciali di conservazione tutelate al livello comunitario localizzate in un in un raggio di 10 km dal sito di progetto:

- il SIC IT721271 “Monte Corno – Monte Sammucro” ;






- il SIC IT8010022 "Vulcano di Roccamonfina";
- il SIC IT8010013 "Matese Casertano";
- il SIC IT7212172 "Monte Cesima";
- il SIC IT7212176 "Rio San Bartolomeo";
- il SIC IT8010005 "Catena di Monte Cesima";
- il SIC IT8010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano";
- la ZPS IT8010026 "Matese";
- la ZPS IT8010030 "Le Mortine"

è stata effettuata una Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. No. 120 del 12.03.2003, è stato valutato *"che la realizzazione della centrale non comporterà incidenze significative sulle aree pSIC situate in area vasta"*;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 335 del 29 luglio 2009, coordinato con le risultanze istruttorie della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata, di cui al parere espresso in data 22 luglio 2009 e le cui prescrizioni sono state recepite nel quadro prescrittivo del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS; che pertanto il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, così coordinato, viene allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. DG/PBAAC/34.19.04/6530/2009 del 15.10.2009 del Ministero dei Beni Culturali che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

AQUISITO con prot. DSA-2009-0017668 del 09.07.2009 il parere negativo espresso dalla Regione Molise con DGR n. 631 del 16.06.2009 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

CONSIDERATO che nella detta DGR n. 631 del 16.06.2009 la Regione Molise richiama i contenuti delle osservazioni formulate dall'ARPA Molise del 16.02.2009, del 18.02.2009 e del 19.02.2009 nonché i contenuti della delibera della Provincia di Isernia n. 19 del 17.02.2009 che risultano considerati e valutati nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS;

CONSIDERATO che l'istruttoria della Centrale Termoelettrica di Presenzano da 810 MWe proposta dalla Edison S.p.A. rientra nell'ambito della procedura unificata VIA/AIA ai sensi del comma 2 dell'art.8 "Norme di organizzazione" del D. Lgs. 152/2006 modificato dal D. Lgs. 4/2008;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale e la autorizzazione al successivo esercizio relativamente al progetto proposto dalla Società Edison S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, concernente la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 850 MWe e relative opere connesse localizzato nel comune di Presenzano (CE), a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni e disposizioni:





Art. 1 PRESCRIZIONI

Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

1. *Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera*

- a) In fase di messa a regime dell'impianto, dovrà essere concordato tra l'esercente e le Autorità di controllo un protocollo per la definizione dei migliori criteri di gestione dell'impianto, finalizzati alla riduzione delle emissioni.
- b) Le condizioni di normale funzionamento, rappresentate da condizioni di esercizio standard con O₂ al 15%, sono fissate in 8170 ore/anno equivalenti al carico nominale continuo calcolato nel range di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico ed il carico massimo di punta.
- c) Emissioni dai camini E1 e E2

Considerando che i gruppi sono alimentati esclusivamente con gas naturale, vengono proposti i seguenti limiti emissivi intesi come concentrazioni medie orarie.

E1, E2 Inquinante	Concentrazioni limite in condizioni di normale funzionamento	% O ₂ (riferito ai gas secchi)
NO _x	30 mg/Nm ³	15
CO	30 mg/Nm ³	15
UHC e VOC	4 ppm	15

Sebbene l'impiego del gas naturale garantisca valori limite di emissione per le polveri totali al di sotto di 5 mg/Nm³ e per gli SO₂ inferiori a 10 mg/Nm³





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(15 % O₂) senza alcun ricorso a tecniche aggiuntive (Bref LCP § 7.5.3 pag.479), si prescrive comunque il monitoraggio periodico delle emissioni delle polveri totali e del particolato fine primario prodotto dall'impianto, degli SO₂, dell'aldeide formica e dei composti organici volatili con le modalità indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda.

- d) In applicazione del principio di precauzione dettato in materia ambientale dal combinato disposto dall'art. 3 bis 1° comma e 3 ter 1° comma del D. lgs. 152/06 e ai fini del mantenimento dello stato attuale di qualità dell'aria così come previsto dal Piano Regionale, prima dell'avvio della centrale deve essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione, ARPA regionale ed il Proponente finalizzato alla definizione di procedure, tempi e modalità per la verifica dello stato di qualità dell'aria ex ante e gli adeguamenti tecnologici necessari al fine di perseguire gli obiettivi di mantenimento della qualità dell'aria. Dovrà essere messa in opera, almeno un anno prima dell'entrata in esercizio della centrale, una centralina dedicata alla misurazioni degli ossidi di azoto, PM₁₀ e PM_{2,5}, i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Proponente, e da ubicarsi in prossimità della massima ricaduta a terra degli inquinanti emessi, ubicazione calcolata attraverso un modello matematico di diffusione degli inquinanti in atmosfera e secondo quanto stabilito dal Protocollo Operativo. Il lay out impiantistico fin dalla fase di progettazione esecutiva deve prevedere la possibilità di introdurre sistemi di abbattimento degli NOx.
- a. SITUAZIONE A: Media annua, rilevata dalla centralina dedicata nell'anno antecedente alla entrata in esercizio, superiore del 50% del valore rilevato con monitoraggi effettuati dal proponente nel 2003 (21 µg/m³) ossia superiore a 31,5 µg/m³ : l'entrata in esercizio della centrale è condizionata all'inserimento di sistemi di abbattimento degli NOx secondo le migliori tecnologie disponibili ed in base a quanto stabilito all'interno del Protocollo Operativo. In tal caso la concentrazione limite degli ossidi di azoto in condizioni di normale funzionamento deve essere ridotta al valore di 15 mg/Nm³ e deve





essere garantita una concentrazione limite di 5 mg/Nmc di NH₃ nei fumi.

- b. SITUAZIONE B: Media annua, rilevata dalla centralina dedicata nell'anno antecedente alla entrata in esercizio, in linea con i monitoraggi effettuati dal proponente nel 2003 (21 µg/m³) ossia inferiore a 31,5 µg/m³: l'impianto può entrare in funzione senza l'introduzione dei sistemi di abbattimento degli NO_x secondo le migliori tecnologie disponibili che dovranno essere introdotti e resi operativi nei sei mesi successivi al primo anno, successivamente all'entrata in esercizio della centrale, in cui siano rilevati dalla centralina dedicata valori di media annua superiori a 31,5 µg/m³.

Tale prescrizione (situazione A e B e definizione del Protocollo Operativo) è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del MATTM.

- e) La medesima centralina dedicata di cui al punto precedente deve essere equipaggiata per il rilevamento dell'ozono. Il medesimo Protocollo Operativo di cui al punto precedente dovrà regolamentare il rilevamento dell'ozono e le procedure, tempi e modalità per la limitazione del funzionamento della centrale in caso di superamento della soglia di allarme di cui al D.Lgs. 21/5/2004 n.183.

- f) Emissioni dal camino E3

Per il generatore di vapore ausiliario alimentato a gas naturale, di potenza inferiore a 50 MW, valgono i seguenti limiti intesi come concentrazioni medie orarie.

GVA Inquinante	Concentrazioni limite mg/Nm ³	% O ₂ (riferito ai gas secchi)
NO _x	100	3
CO	100	3



M



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Si prescrive inoltre il monitoraggio annuale delle polveri, degli SO₂, dell'aldeide formica e dei composti organici volatili con le modalità indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda.

- g) I camini principali (E1, E2) devono essere dotati del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di NO_x, CO, O₂, della temperatura, del vapor d'acqua, della pressione e portata dei fumi prima della loro dispersione in atmosfera; si propone che tale sistema di misura sia conforme alla Norma UNI EN 14181:2005 (Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici) come specificato nel Piano di Monitoraggio e di Controllo al quale si rimanda.

h) Altri punti di emissione

Per tutti gli altri punti di emissione convogliati e/o convogliabili dovranno essere rispettate le prescrizioni e i limiti previsti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.

In caso di attivazione di nuove attività, e/o nuovi punti di emissione il gestore dovrà inoltrare una comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art.269 comma 15 DLgs.152/06.

In relazione al funzionamento degli impianti in deroga ai sensi dell'art.269 comma 14, si richiede un rapporto tecnico annuale nel quale indicare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti/funzionamenti, i relativi tempi di durata, il relativo consumo del combustibile.

i) Transitori

Il gestore deve predisporre un piano di monitoraggio dei transitori, nel quale indicare i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, le rispettive emissioni massiche nonché il numero e tipo degli avviamenti, i relativi tempi di durata, il tipo e consumo dei combustibili utilizzati, gli eventuali apporti di vapore ausiliario; tali informazioni dovranno essere inserite nelle informazioni di reporting.

j) Emissioni fuggitive





Al fine di contenere le emissioni fuggitive il gestore dovrà stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione perdite e riparazione e dovrà essere trasmesso all'Autorità di Controllo entro tre mesi dall'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. *Monitoraggio della qualità dell'aria*

- a) Il piano di monitoraggio e controllo deve prevedere l'installazione di nuove centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria e dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto, dell'ozono e del particolato fine primario e dovrà individuare gli oneri a carico del proponente per l'acquisto della strumentazione tecnica necessaria e/o eventuali altri oneri di gestione del programma. Il piano di monitoraggio e controllo è parte integrante del Protocollo Operativo (Regione, ARPA regionale ed il Proponente); tale prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del MATTM;
- b) Al fine di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio dell'impianto, fermi restando gli accordi con la Regione Campania, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima del collaudo della centrale;
- c) prima dell'entrata in esercizio della centrale dovrà essere avviato dal Proponente un programma di biomonitoraggio integrato ed avanzato della qualità dell'aria pluriennale (non inferiore a 5 anni) che dovrà essere predisposto ed eseguito secondo le linee guida dell'ISPRA e sulla base di accordi preventivi con le competenti Autorità regionali (ARPA Campania); i risultati delle indagini dovranno essere trasmessi all'autorità di controllo e dovranno essere correlati con i dati derivanti dal monitoraggio strumentale prescritto al punto 2) e con i risultati delle modellazioni dei contributi alle concentrazioni al suolo degli inquinanti emessi dalla centrale nell'assetto futuro di esercizio, anche al fine di formulare ipotesi inerenti l'andamento spaziale e temporale delle risposte dei biosensori alle variazioni della qualità dell'aria ambiente.





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

3. Monitoraggio del rumore

- a) Il Proponente dovrà effettuare, in accordo con ARPA Campania, campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali; durante la costruzione della centrale il proponente dovrà effettuare misure di rumore ambientale in prossimità dei recettori sensibili e valutare con le Autorità locali l'opportunità di adottare interventi mitigativi alla sorgente o presso i recettori.
- b) Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, è necessario procedere a nuovo monitoraggio acustico qualora il Comune di Presenzano modifichi il piano di zonizzazione acustica, allo scopo di ridurre le emissioni rumorose identificando gli ulteriori interventi di risanamento tecnicamente fattibili.

4. Interventi di mitigazione paesaggistica

- a) La sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto, dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi






ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone;

- b) il Progetto Esecutivo delle opere a verde dovrà essere accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione delle Opere a Verde" che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno quinquennale sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da concordare con le Autorità locali competenti;
- c) in fase di progettazione esecutiva dovrà essere elaborato uno specifico progetto di estetico-architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici finalizzato a migliorarne l'inserimento e l'accettabilità territoriale dell'opera che dovrà tenere conto della qualità formale delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità dell'illuminazione notturna.

5. *Materie approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione*

In merito all'approvvigionamento di materie prime ed ausiliarie, sostanze e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti sistemi e misure per evitare eventuali sversamenti :

- precauzione affinché materiale liquido e solido di materie prime (gasolio, oli lubrificanti, ipoclorito di sodio, acido cloridrico, soda caustica, cloruro ferrico, prodotti alcalinizzanti, anticorrosivi, antincrostante, deossigenante) possano essere trascinati al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- i bacini di contenimento dei serbatoi devono avere una capacità pari almeno ad un terzo di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono.

Tutte le forniture che raggiungono la centrale devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.

In relazione all'approvvigionamento di combustibili (gasolio, gas naturale) in alcuni casi stoccato nei serbatoi descritti al paragrafo § 4.1, si propone di prescrivere la loro caratterizzazione ai sensi dell'allegato X, alla Parte V del D.Lgs.152/06, in termini di portata, pressione, potere calorifico e composizione media dei componenti principali e per i liquidi in termini di viscosità, percentuali di acqua e sedimenti, di zolfo, di residuo carbonioso, di nichel e vanadio, di ceneri e di PCB/PCT con le modalità e frequenza indicate nel piano di monitoraggio e controllo al quale si rimanda; tale analisi è utile anche per un calcolo delle emissioni prodotte da un eventuale utilizzo.

6. Capacità produttiva

Il gestore dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA; ad ogni modifica del ciclo produttivo dovrà preventivamente comunicare all'autorità competente e di controllo fatto salvo le eventuali ulteriori procedure previste dalla normativa.

7. Valori limite emissioni in acqua

I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico nei corsi d'acqua dovranno rispettare i limiti fissati dalla tabella 3 allegato 5 alla parte III del DLgs.152/06 senza diluizioni, in corrispondenza del punto di controllo individuato come pozzetto di ispezione (S1), prima della miscelazione con le altre acque, mediante campionamenti, contemporanei e separati al fine di monitorare l'andamento degli inquinanti.





Prescrizioni allo scarico parziale delle acque meteoriche di prima pioggia potenzialmente inquinate

Parametro	Limite / Prescrizione
Portata di acqua	Prescrizione di stima periodica semestrale
Fosforo totale, oli e grassi, pH	Verifica mensile nel singolo pozzetto, in occasione di eventi meteorici con limiti riferiti alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del DLgs.152/06 con eventuali limiti più restrittivi per alcuni inquinanti individuati nel PMC
Cianuri, solfuri, fenoli, ferro	
Azoto totale, solfati, nichel, rame	
Idrocarburi totali, solidi sospesi totali, BOD5 e COD	

Tale scarico è considerato come uno scarico discontinuo in canale artificiale; quindi i limiti proposti sono gli stessi della tabella 3.

Prescrizioni dello scarico finale delle acque meteoriche potenzialmente inquinate:

Parametro	Limite / Prescrizione
Portata di acqua	Prescrizione di stima periodica semestrale
Fosforo totale, oli e grassi, pH	Verifica mensile nel singolo pozzetto, in occasione di eventi meteorici con limiti riferiti alla tabella 3 allegato 5 alla parte III del DLgs.152/06 con eventuali limiti più restrittivi per alcuni inquinanti individuati nel PMC
Cianuri, solfuri, fenoli, ferro	
Azoto totale, solfati, nichel, rame	
Idrocarburi totali, solidi sospesi totali, BOD5 e COD	

Lo scarico è considerato come discontinui in corso d'acqua naturale; quindi i limiti proposti sono gli stessi di quelli associati ai corsi d'acqua naturale.





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

8. Prescrizioni sui rifiuti prodotti

- Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche.
- Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il gestore deve effettuare una tantum la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti, e comunque ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti.
- Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
- Il conferimento dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni valide.
- I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa ADR in materia di sostanze pericolose.
- Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti in regime di deposito temporaneo deve rispettare le norme tecniche di settore.
In particolare :





- le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
- ciascun area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;
- le aree di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici;
- tutte le acque di meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi devono essere collettate ed inviate all'impianto di trattamento reflui;
- le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento; le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente; sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;
- i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996;
- il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
- Il gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature.





- Per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati si rimanda al P.M.C.
- L'eventuale trattamento di rifiuti liquidi deve essere effettuato in accordo con quanto disciplinato dal DM 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione ed utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti" in relazione alle specifiche sostanze pericolose in essi contenute.
- La gestione dei rifiuti deve essere basata sui principi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio, in modo da minimizzare la quantità di rifiuti prodotti e da ridurre l'impatto sull'ambiente.
- I rifiuti prodotti rientrano nelle due categorie principali urbani (derivanti dalle attività domestiche) e speciali ulteriormente suddivisi in non pericolosi e pericolosi, secondo le disposizioni indicate all'art.184 comma 5 del D.Lgs. 152/06.
- Dovranno essere raccolti in maniera differenziata e stoccati in appositi contenitori suddivisi per tipologia di rifiuto, evitando mescolamenti, conformemente a quanto segue :
- i diluenti per vernici, i solventi infiammabili, derivanti da attività manutentive dovranno essere stoccati in un'apposita area in base alla loro potenziale pericolosità;
- i contenitori per prodotti chimici vuoti data la possibile presenza di residui dovranno essere stoccati separatamente;
- gli oli esausti, acidi, batterie esauste ed accumulatori, stracci oleosi, panni assorbenti oleosi, aerosol, vernici, ed altri rifiuti speciali dovranno essere differenziati e stoccati separatamente in base alla tipologia di appartenenza, separati da quelli non pericolosi e dai rifiuti pericolosi non compatibili
- al fine di consentire il corretto smaltimento o recupero è necessario che i reparti produttori effettuino la caratterizzazione dei rifiuti non identificati; i campioni dovranno essere prelevati unicamente da personale competente in modo da assicurare che vengano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza e che vengano utilizzate le





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

idonee attrezzature; il campionamento verrà effettuato in modo che i campioni prelevati siano rappresentativi e debitamente etichettati; una volta caratterizzati e classificati, i rifiuti verranno debitamente stoccati ed imballati.

- Una volta classificati e differenziati, rispettando i limiti temporali o quantitativi previsti dal deposito temporaneo dell'art.183 del DLgs.152/06, i rifiuti dovranno essere debitamente stoccati ed imballati nelle specifiche aree dedicate alla gestione dei rifiuti pericolosi e non della centrale, dotate di un opportuno sistema di copertura conformi a quelle indicate nella scheda B.12 ed indicate nella planimetria B.22. L'area di stoccaggio rifiuti dovrà essere oggetto di regolari ispezioni per verificare il rispetto dei limiti di volume, durata di permanenza e gli eventuali sversamenti accidentali, con divieto di svolgere lavori che comportino l'uso di fiamme libere o attività che possano potenzialmente produrre scintille senza l'adozione di idonee precauzioni.
- Deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che rifiuti con caratteristiche fra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali. La presenza di buone procedure operative e di manutenzione devono garantire la caratterizzazione dei rifiuti attraverso analisi chimiche, la loro separazione in base alla specifica tipologia, ed un sistema interno di rintracciabilità di rifiuti
- I rifiuti prodotti oltre quelli forniti dal gestore nella domanda di AIA (vedi tabella § 2.6) dovranno essere comunicati all'autorità competente preposta per il controllo nel reporting annuale.
- Inoltre il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente per il controllo entro il mese di maggio di ogni anno la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente (reporting annuale).



M



- Qualora la produzione di rifiuti pericolosi oli esausti, superasse i 300 kg anno, è fatto obbligo, ai sensi del D.lgs. 95/92, per il detentore il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 6 del decreto stesso.
- A tal fine il gestore deve comunicare nel reporting ambientale annualmente all'autorità competente ed all'ente di controllo, le informazioni relative ai dati quantitativi, alla provenienza e all'ubicazione degli oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento.

9. *Prescrizioni per contenere fenomeni di contaminazione*

- Il gestore dovrà verificare lo stato di inquinamento o meno delle aree limitrofe il sito dell'impianto e qualora si evidenziassero superamenti dei relativi limiti dovrà attuare gli opportuni interventi di bonifica previsti dal Dlgs.152/06 e smi.
- Il gestore deve tenere aggiornate le caratterizzazione delle acque monitorando i valori della temperatura e pH, producendo periodicamente i certificati di caratterizzazione dei corpi idrici recettori antistante il sito dello stabilimento.
- Inoltre il gestore dovrà adottare i seguenti principali accorgimenti per contenere potenziali fenomeni di contaminazione delle acque da spillamenti oleosi o sversamenti di materie prime :
 - le aree attorno al serbatoio del generatore diesel, delle pompe antincendio, che comprendono anche pompe, filtri, giunzioni flangiate e tubazioni dovranno essere ciascuna dotate di pozzetto di raccolta con sistema di pompaggio per l'invio delle acque oleose o degli spillamenti di olio all'impianto di trattamento;
 - tutte le attrezzature con sistemi di lubrificazione ad olio, anche se localizzati in aree chiuse e protette dalla pioggia, devono essere dotati di bacini di contenimento dimensionati opportunamente in funzione dei potenziali sversamenti;
 - per tutti gli altri componenti (generatori a turbina GTG, generatore diesel principale, pompe antincendio, etc) che contengono olio lubrificante e





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

che sono esposti alla pioggia, devono essere previste aree di collettamento che drenano verso l'impianto di trattamento per gravità o mediante sistemi di pompaggio/trasferimento;

- tutti gli stoccaggi di materie prime devono essere dotati di bacini di contenimento opportunamente dimensionati per la raccolta di eventuali sversamenti.
- La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione dei corpi idrici recettori, nonché la formazione di polveri nell'ambiente circostante.
- Presso l'impianto dovrà essere tenuto apposito quaderno di manutenzione sul quale devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.

10. Prescrizioni tecniche e gestionali

- Come dichiarato dal Gestore, la centrale si avvarrà di un sistema di gestione ambientale SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e alla certificazione secondo il regolamento EMAS per tutta la durata dell'AIA.
- In relazione alla prevenzione degli incidenti, è opportuno che il gestore riporti nel SGA le modalità operative con cui far fronte ad eventuali sversamenti incidentali verso l'ambiente di prodotti inquinanti.
- In relazione ad una eventuale dismissione della centrale termoelettrica, il gestore, tre anni prima della scadenza prevista, dovrà predisporre un piano di bonifica e ripristino ambientale al fine di minimizzare gli impatti causati dalla presenza dell'opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni iniziali.

11. Manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali

- Il Gestore deve operare tenendo conto delle normali esigenze di manutenzione e di eventuali malfunzionamenti, operando scelte che consentano, compatibilmente con le regole di buona pratica e di





economia, la disponibilità di macchinario di riserva finalizzato all'effettuazione degli interventi di manutenzione, ovvero a fronteggiare eventi di malfunzionamento, senza determinare effetti ambientali di rilievo.

- A tal fine, il Gestore registra e comunica all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.
- Allo stesso modo il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
- A tal proposito si considera, in particolare, una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.
- Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

sostanze inquinanti. Il Gestore inoltre deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

12 Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

- a) Ridurre l'altezza delle ciminiere di una congrua altezza al fine di limitare l'impatto visivo della Centrale;
- b) La sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali. Già in fase d'impianto andrà, inoltre, garantita una quinta arborea di altezza non inferiore a metri 10;
- c) In fase di progettazione esecutiva si dovrà tenere conto della qualità estetica dell'illuminazione notturna."
- d) Che sia approntata una carta delle Risorse culturali della Piana di Presenzano su base digitale strutturata come Sistema Informativo Territoriale, con consegna al Ministero e alla Soprintendenza competente sia del prodotto, sia del programma di gestione con un minimo di n. 5 licenze. Circa le modalità di realizzazione del GIS ci si riserva di fornire ulteriori prescrizioni a seguito di formale accettazione da parte del committente del progetto.
- e) Che sia approntato un Piano di Mitigazione e Inserimento culturale della centrale a turbo gas nel contesto storico-archeologico della Piana di Presenzano, ivi compreso un Piano di Comunicazione con dettagliato piano di spesa e distribuzione delle risorse che si intendono mettere a disposizione su un arco temporale pari ad almeno anni dieci.
- f) Che preliminarmente all'inizio dei lavori siano realizzati sull'intera area individuata per la centrale, nonché lungo il percorso dell'elettrodotto e del metanodotto di progetto (con una congrua fascia di rispetto) delle indagini geofisiche mediante l'associazione di magnetometria, elettroresistività e georadar.





- g) Che siano realizzati scavi archeologici preliminari sull'area interessata dal sedime della centrale a farsi, nonché degli altri volumi e di ogni altra opera accessoria in regime di assistenza scientifica.
- f) Che gli scavi relativi all'elettrodotto e al metanodotto a farsi siano eseguiti a cavo aperto e in regime di assistenza scientifica.
- g) Che tutte le ulteriori opere di scavo e/o movimentazione terra avvengano in regime di assistenza scientifica.
- h) Che la Società committente l'opera apporti al progetto tutte le modifiche connesse all' eventuale rinvenimento di evidenze archeologiche al fine della migliore tutela e della loro valorizzazione, ovvero provveda a proprie spese al recupero, al trasporto, al restauro, alla documentazione e alla divulgazione, nonché alla valorizzazione dei reperti mobili, nonché degli immobili, che dovessero ritrovarsi secondo le ulteriori prescrizioni che questa Soprintendenza si riserva di dettare.

Per tutte le attività di indagine scavo e controllo dei lavori indicate dalla lett. d) ad h), si prescrive l'assistenza archeologica da parte di ditta accreditata presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento.

La Direzione scientifica delle indagini, così come il coordinamento delle attività di mitigazione, restano affidati per quanto di competenza al Funzionario responsabile dell'Ufficio per i Beni Archeologici di Teano. Al termine delle attività e delle indagini preliminari, acquisita tutta la documentazione prodotta la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento esprimerà il proprio definitivo parere.

- i) che venga prodotta formale rinuncia al Decreto prot. n.DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008, già rilasciato per l'impianto da 400 MWe alla Ecofuture S.p.A., nonché al relativo procedimento autorizzativo avviato presso le competenti Amministrazioni.



13

Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- a) Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge 55/02 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.
- b) L'avvio dei lavori di realizzazione della centrale potrà avvenire solo a seguito della formale rinuncia all'autorizzazione del progetto di centrale da 400 MWe, di cui decreto di Compatibilità Ambientale n. DSA-DEC-2008-0000967 del 29/09/2008, della Società controllata Ecofuture S.r.l..

ART. 2

MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
2. Si prescrive, ai sensi dell'art. 11, commi 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.
3. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei





monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, alla ASL territorialmente competente e alla Regione Marche, ai fini della messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso i medesimi uffici utilizzati per l'accesso relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

ART. 3 TARIFFE

1. Si prescrive il versamento del conguaglio della tariffa di cui all'articolo 33, comma 4, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. secondo i tempi, le modalità e gli importi definiti dall'articolo 5, comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli.
2. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto interministeriale 24 aprile 2008.

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
3. Il presente provvedimento è comunicato alla Società EDISON S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Campania, alla Provincia di Caserta, al Comune di Presenzano, all'ARPA Campania nonché





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- al Ministero dello Sviluppo Economico. La Regione Campania provvede a comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
4. la società provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e trasmette copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge 24.11.2000, n. 340.
 5. La Società Edison S.p.A. trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.
 6. Il progetto di cui al presente provvedimento è realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza della società, la procedura di VIA viene reiterata.
 7. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Molise sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 - 8.. A norma dell'articolo 16, comma 2 , del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione da parte del prefetto di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
 9. Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 11 e al comma 13, ove non diversamente indicato, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in collaborazione





con il sistema agenziale; alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 12 provvede il Ministero per i beni e le attività culturali

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell' avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE

La presente copia fotostatica di n. 16..... fogli è conforme all'originale
Roma, li 15/12/2009...

